

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

QUESITO n. 1

1) Con riferimento alla gara in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto nel disciplinare di gara pagina 7, art. 13, in merito ai servizi svolti con buon esito a favore di Enti pubblici per complessivi Euro 6.000.000,00 nel triennio. La Società scrivente è in possesso di tale requisito ma in gran parte svolto presso Enti pubblici che hanno aggiudicato i loro appalti tramite convenzione Consip ad altre aziende, le quali a loro volta hanno subappaltato alla nostra Società la totalità del servizio presso alcuni Enti.

Si chiede se il requisito è soddisfatto o meno (trattandosi comunque di servizio svolto presso enti pubblici, ma comprovato con fatture emesse a favore di aziende private).

RISPOSTA n. 1

1) Si fa presente che i requisiti di capacità tecnica (i servizi analoghi svolti) non sono di regola comprovati da bilanci o da altri documenti contabili (previsti invece per la comprova dei requisiti di capacità economica-finanziaria), ma da certificazioni da cui si evincano gli enti committenti, gli importi, il tipo di servizio svolto e i periodi di svolgimento.

L'aver effettuato servizi analoghi di pulizia presso enti pubblici sia pure in qualità di subappaltatori per conto di altre aziende può soddisfare in concreto il requisito ma, una volta dichiarato ai fini della partecipazione alla gara, è necessario disporre della relativa documentazione in grado di provarlo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 in caso di: sorteggio, aggiudicazione o posizionamento al secondo posto nella graduatoria finale.

Nel caso di servizi svolti presso enti pubblici in qualità di subappaltatori idonea documentazione a comprova dei requisiti potrebbe essere costituita dall'autorizzazione al subappalto con l'indicazione dell'importo complessivo delle prestazioni subaffidate riferite ad un determinato committente e ogni altra documentazione dell'azienda alla quale la società subappaltatrice ha poi effettuato le fatturazioni ivi compresa la documentazione del committente che attesta il buon esito della commessa.

Si evidenzia in particolare che il requisito di aver svolto con buon esito almeno un servizio analogo per l'importo di Euro 3.000.000,00 (c. d. servizio di punta) non è suscettibile di frazionamento e quindi la documentazione a comprova di tale requisito dovrà essere in grado di dimostrare che le attività svolte in qualità di subappaltatore per un'unica commessa coprano almeno il suddetto importo.

In alternativa si ricorda la possibilità di partecipare in qualità di mandante ad un ATI di tipo orizzontale ovvero di ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D.lgs. 163/2006.